

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortolucci e Cencelli propongono quest'articolo sostitutivo :

« L'esattore che entro tre mesi, dopo cessato il tempo stabilito dal suo contratto, non abbia introdotti gli atti giudiziari, cessa dal suo privilegio. »

« Gli atti introdotti e proseguiti senza interruzione, ove non potessero essere ultimati entro i sei mesi, non perdono il titolo privilegiato. »

Questa proposta essendo la più larga, la pongo ai voti per la prima.

La Commissione la respinge ?

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione la respinge e accetta l'altra.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata e, dopo doppia prova e doppia controprova, è respinta.)

Ora porrò ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Mussi.

Voci. Per divisione.

PRESIDENTE. Per divisione s'intende, anche perchè c'è poi l'alinea proposto dall'onorevole Bortolucci.

Pongo ai voti il primo comma :

« Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore, i suoi crediti residui diventano privati. »

(È approvato.)

Secondo comma :

« Gli atti però intrapresi regolarmente entro questi termini conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale, spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune. »

BORTOLUCCI. Domando la divisione anche su questa seconda parte.

PRESIDENTE. « Gli atti però intrapresi regolarmente entro questi termini, conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale. »

MUSSI. Avverto che così rinasce la proposta Bortolucci già respinta dalla Camera.

BORTOLUCCI. Io ho diritto di domandare la divisione.

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, la divisione è di diritto. Pongo ai voti questa prima parte del secondo comma.

(È approvata.)

Ora vi è la seconda parte : « Spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune. »

(È approvata.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Negrotto che consiste nel riprendere il secondo comma del progetto ministeriale, formulandolo nel modo seguente :

« L'esattore che contravenisse a questa disposizione, incorrerà nella multa di lire 300 a favore delle congregazioni locali di carità. »

(È respinto.)

Pongo ai voti l'intero articolo 71.

(È approvato.)

« Art. 72. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette al prefetto, il quale decide, sentito l'intendente di finanza. »

« Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Non chiedo nessun cambiamento sostanziale.

L'articolo propone che l'agente delle imposte debba trasmettere gli atti al prefetto, il quale decide, sentito l'intendente di finanza. Sia per ragioni di gerarchia, sia per evitare un giro inutile, propongo che gli atti sieno dall'agente delle imposte trasmessi all'intendente di finanza, acciò li faccia pervenire col suo parere al prefetto, il quale decide.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze propone che l'articolo 72 sia modificato nel modo seguente :

« Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente delle finanze. Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide. »

Poi viene il secondo comma della Commissione :

« Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto. »

Metto ai voti l'articolo 72 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 73. Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore per le cause sopra indicate è aperto inoltre l'adito, a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese. »

« Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute. »

(È approvato.)

« Art. 74. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi. »

DELLA ROCCA. Io proporrei che dopo la parola *esattore* si aggiungesse : « ed il messo incaricato dall'esattore per l'esecuzione degli atti coattivi. » Il messo adoperato dall'esattore adempie a tutti i carichi che prima si disimpegnavano dagli uscieri ; quindi esercita attribuzioni molto importanti e molto delicate. Mi pare adunque che sia giusto e ragionevole, anzi indispensabile, che il messo soggiaccia alle stesse sanzioni penali che si applicano per gli ufficiali pubblici e per gli uscieri.

Spero quindi che la Commissione non vorrà respingere l'aggiunta che propongo.